

REGOLAMENTO (CE) N. 452/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 137/97 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato II del regolamento (CE) n. 137/97 della Commissione⁽⁴⁾; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 137/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 16.